



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 216

DATA 03/05/2023

DETERMINAZIONE

N° 54

DEL 03/05/2023

IMPEGNO DI SPESA

SI ()

NO ()

OGGETTO: RESTITUZIONE QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE DI CUI AL COMMA 586 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L'INCREMENTO DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

REVELLINO ROBERTO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA dott.ssa Alessandra

OGGETTO: RESTITUZIONE QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE DI CUI AL COMMA 586 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L'INCREMENTO DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

REVELLINO Roberto

RICHIAMATE le deliberazioni:

- C.C. N. 5 del 19/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023-2025 - ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267;
- C.C. N. 6 del 19/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025." e s.m.i.;
- G.C. N. 4 del 30/01/2023, APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTI i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che recitano:

"583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, lettera b\)](#), del [decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#), in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;*
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.*

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. *Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119](#).*

586. *A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'[articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 dicembre 2019, n. 157](#), è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*

587. *Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.”;*

VISTO il D.M. del 30 maggio 2022 di riparto del fondo di 110 milioni di euro per l'anno 2022 a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle stesse regioni ai sensi del comma 587 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021;

RILEVATO che con il predetto decreto sono stati assegnati al Comune di Bricherasio, euro 9.815,80;

VISTI i seguenti comunicati del Ministero dell'Interno, pubblicati sul portale web della finanza locale, con i quali sono stati forniti dei chiarimenti e delle precisazioni in merito alle modalità di riparto e di utilizzo del fondo di cui al comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021:

- comunicato del 9 gennaio 2023;
- comunicato del 20 gennaio 2023;
- comunicato del 27 gennaio 2023;

VISTA la lettera inviata dal Ministero dell'Interno ai Responsabili dei servizi finanziari di ciascun comune delle Regioni a statuto ordinario, con la quale si comunicava la predisposizione di uno specifico certificato sull'utilizzo del contributo per l'anno 2022 disponibile nell'area TBEL del portale della finanza locale, da compilare a cura dei comuni interessati entro il 16 febbraio 2023;

CONSIDERATO che il termine per la presentazione del certificato sull'impiego del contributo per l'anno 2022 è stato differito al 15 maggio 2023 come si evince dal menzionato comunicato del 27 gennaio 2023, con il quale veniva altresì precisato che, per quanto riguarda la restituzione delle somme eventualmente non impiegate, il relativo versamento dovrà essere effettuato utilizzando il tipo pagamento “*Accredito tesoreria provinciale Stato per tabella B*”, indicando al numero conto Banca d'Italia il capitolo di entrata “356003” beneficiario TESORO DELLO STATO CF 80226730580 ed inserendo nella causale: “Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata” IBAN IT 45 O 01000 03245 348 0 14 3560 03;

VISTA la determinazione dell'Area Finanziaria-Tributi n. 36 del 02.03.2022 (R.G. n.130 del 02/03/2022) così come rettificata dalla determinazione n. 52 del 28/04/2023 (R.G. n. 207 del 28/04/2023), con la quale venivano stabilite, per l'anno 2022, le indennità di funzione degli Amministratori comunali interessati dalle disposizioni della Legge di Bilancio 2022;

VISTO il D.M. n. 119 del 4 aprile 2000 relativo alla determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali fino a tutto l'anno 2021, come ridotte del 10% dal comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005;

VISTI i commi 135 e 136 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014 (c.d. legge Del Rio) che hanno disposto l'incremento del numero massimo di assessori prescrivendo al contempo ai comuni interessati di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;

CONSIDERATO che il contributo statale di cui al menzionato comma 586 non concorre alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni a titolo di IRAP (che resta quindi a carico degli stessi) ma concorre invece alla copertura del maggiore onere sostenuto per la quota annuale dell'indennità di fine mandato del Sindaco;

VISTA la nota metodologica, di cui all'allegato A) al citato D.M. del 30 maggio 2022, con la quale sono stati stabiliti i criteri di riparto ai comuni delle risorse statali in questione;

RILEVATA la spesa effettiva relativa alle indennità dell'anno 2022 degli Amministratori comunali in carica interessati dalle disposizioni di cui alla Legge di Bilancio 2022 e quantificata in euro 3.719,42 la somma non utilizzata del contributo statale in esame, da restituire all'Erario, come calcolata nella tabella allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) **di impegnare**, per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente richiamate, la somma di euro 3.719,42 a favore dell'Erario, a titolo di restituzione della quota non utilizzata del contributo statale di cui al comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021, con imputazione della spesa alla voce 50 capitolo 30 articolo 1 "*Restituzione somme non utilizzate per maggiori oneri incremento indennità di funzione dei sindaci*" del Bilancio dell'annualità 2023, che presenta la necessaria disponibilità;

IMPEGNI

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
	2023	349	01.01.1	50	30	1	U1.09.99.01.001	3.719,42

- 2) **di dare atto** che il relativo versamento della somma di cui al punto 1) dovrà essere effettuato utilizzando il tipo pagamento "Accredito tesoreria provinciale Stato per tabella B", indicando al numero conto Banca d'Italia il capitolo di entrata "356003" beneficiario TESORO DELLO STATO CF 80226730580 ed inserendo nella causale: "Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata" IBAN IT 45 O 01000 03245 348 0 14 3560 03;

- 3) **di disporre** la rendicontazione, entro il 15 maggio 2023, della quota spesa del contributo statale di cui al punto 1), attraverso lo specifico certificato sull'utilizzo del contributo per l'anno 2022 disponibile nell'area TBEL del portale della finanza locale, allegando all'anzidetto certificato la quietanza di pagamento della somma restituita all'Erario pari alla differenza tra l'importo assegnato, pari ad euro 9.815,80, e l'importo speso, pari ad euro 6.096,38;
- 4) **di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, tenuto conto del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario Comunale entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Firmato digitalmente

F.to: REVELLINO Roberto